

ALLEGATO ALLA D.C.P.

DELLA DEL 29/09/2014



PROVINCIA DI BARLETTA- ANDRIA – TRANI

REGOLAMENTO

**ISTITUTO TECNICO AGRARIO
“ UMBERTO I “ DI ANDRIA**

ART. 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo stato giuridico ed economico del personale direttivo e docente nonché l'istituzione degli organi collegiali dell'Istituto Tecnico Agrario paritario "Umberto I" di Andria (di qui innanzi Istituto) gestito dall'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani.
2. Il servizio scolastico erogato dall'Istituto corrisponde agli ordinamenti generali dell'Istruzione, è coerente con la domanda formativa delle famiglie ed è caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.
3. L' Istituto è abilitato a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
4. Nell'Istituto è assicurata l'applicazione ai docenti delle norme in materia di libertà di insegnamento in vigore nelle scuole statali.

ART.2

NORME GENERALI

1. L' Istituto si conforma alla legge 10.03.2000 n. 62 e al D.M. 29.11.2007 n. 267, in materia di parità scolastica.
2. L'Istituto accoglie tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, senza discriminazione di sesso, razza, nazionalità e religione, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli studenti che ne facciano richiesta, è data applicazione alle norme vigenti in materia di inserimento di studenti portatori di handicap o in condizioni di svantaggio.

ART. 3

PRINCIPI GESTIONALI

1. L' Istituto Tecnico Agrario "Umberto I" di Andria si configura, nell'ambito dei livelli organizzativi e gestionali della Provincia di Barletta-Andria-Trani, quale unità organizzativa dell' Ente con autonomo centro di responsabilità dirigenziale.
2. Nell' ambito delle risorse finanziarie e umane assegnate all'Istituto in sede di formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale e del Piano Esecutivo di Gestione è riconosciuta alla Dirigenza dell'Istituto la necessaria autonomia gestionale.

ART. 4

COORDINATORE DEI DOCENTI – STATO GIURIDICO

1. Compatibilmente con l'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) e con gli atti di organizzazione della Provincia Barletta – Andria – Trani, al docente di ruolo presso l'ITA, incaricato dal Dirigente , in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare MIUR n. 31 del 18/03/2003 è riconosciuta la qualifica di "Coordinatore temporaneo dei docenti".

ART.5

COORDINATORE DEI DOCENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1 Al Coordinatore temporaneo dei docenti è riconosciuta una indennità economica mensile lorda di € 800,00 comprensiva del rateo della tredicesima. Qualora il Coordinatore richieda l'esonero parziale dell'attività di docenza, concedibile nella misura massima del 40% dell'orario di insegnamento (18 ore settimanali), questo è concedibile con atto monocratico del competente Dirigente; in tal caso il compenso mensile spettante sarà pari ad € 650,00 lordi comprensivo del rateo tredicesima.



ART. 6

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DOCENTE

1. Il personale docente deve essere in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio dell'insegnamento nelle corrispondenti scuole statali.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale docente è quello previsto dal CCNL del comparto scuola statale.

ART. 7

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

1. I docenti dell'Istituto devono essere muniti di abilitazione all'insegnamento.
2. Le cattedre devono essere di numero e tipo uguale a quello delle corrispondenti scuole statali.
3. Il reclutamento del personale docente avviene attingendo dalle graduatorie d'Istituto di I fascia di cui all'art. 11 del presente regolamento per ciascun posto d'insegnamento impartito nella scuola ai sensi della Legge n. 124/1999 e del D.M. n. 131/2007.

ART. 8

ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

1. Il personale supplente è chiamato all'insegnamento o ad altre funzioni nella scuola in sostituzione di dipendenti assenti o per coprire annualmente posti vacanti.
2. Nei casi in cui non sia possibile assegnare alle cattedre e posti disponibili personale di ruolo si provvede con le supplenze ai sensi della vigente normativa statale (D.M. N. 131 del 13.06.2007).

ART. 9

CONFERIMENTO INCARICHI DI SUPPLENZA

1. Le supplenze annuali e temporanee sino a termine delle attività didattiche vengono conferite dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani utilizzando le graduatorie di Istituto.
2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il Dirigente provvede al conferimento delle relative supplenze attingendo dalle graduatorie di Istituto.

ART. 10

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal docente supplente e dal Dirigente del Settore Personale dell'Ente, su indicazione da parte del Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario del nominativo del docente utilmente collocato in graduatoria.

ART. 11

GRADUATORIE D'ISTITUTO

1. Il dirigente costituisce, sulla base delle domande prodotte dagli aspiranti a supplenza, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola.
2. La procedura per la formazione delle graduatorie d'Istituto e la validità temporale delle medesime graduatorie sono quelle previste dalla vigente normativa nazionale.
3. L'avviso per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie d'Istituto è affisso all'albo pretorio dell'Ente e all'albo dell'Istituto ed è inoltre pubblicato sul sito internet della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
4. L'avviso di cui al precedente comma deve specificare che ai sensi dell'art. 7 comma 3, del presente Regolamento la graduatoria di I fascia dell'Istituto è utilizzabile anche per la copertura a tempo indeterminato di cattedre vacanti.
5. Le domande di inclusione nelle graduatorie d'Istituto, redatte sugli appositi modelli predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, dovranno essere **presentate** da tutti gli

